



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2018, proposto da Elena Maria Cristina Stuflessner e Wilfried Moroder, rappresentati e difesi dagli avvocati Peter Platter e Andrea Colorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, via Alto Adige 40;

contro

Comune di Ortisei non costituito in giudizio;

nei confronti

di Luis Georg Stuflessner, rappresentato e difeso dapprima dall'avv. Hartmann Reichhalter e poi dagli avvocati Christoph Baur, Elisabeth Tinkhauser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, via Alto Adige, n. 40;

per l'annullamento

della concessione edilizia n. 116/2017, rilasciata il 30.11.2017 al Sig. Luis Georg Stuflessner da parte del Comune di Ortisei (BZ) e comunicata al ricorrente Arch.

Wilfried Moroder con PEC del 5.12.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luis Georg Stuflesser;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il Cons. Terenzio Del Gaudio e uditi per le parti i difensori: avv. A. Colorio per i ricorrenti; avv. G. Pittelli, in sostituzione dell'avv. E. Tinkhauser, per Stuflesser Luis Georg;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, signori Elena Maria Cristina Stuflesser e Wilfried Moroder, sono proprietari pro indiviso dell'edificio p.ed. 1761 CC Ortisei mentre il controinteressato, signor Luis Georg Stuflesser, è proprietario del "Residence Sisi", individuato dalla p.ed. 1406 e dalla p.f. 546/4 C.C. Ortisei.

In data 25.01.2017 il signor Luis Georg Stuflesser presentava al Comune di Ortisei domanda per il rilascio della concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo e quantitativo del "Residence Sisi", allegando un progetto sottoscritto da un geometra.

Successivamente, in data 2.11.2017, presentava una nuova domanda, integrata, rispetto alla precedente, dall'aggiunta della firma di un ingegnere.

In data 15.11.2017 la commissione edilizia esprimeva parere favorevole, sicché, in data 30.11.2017 il Sindaco del Comune di Ortisei rilasciava la concessione edilizia n. 116/2017, oggetto di impugnazione con il presente ricorso, a sostegno del quale vengono dedotti i seguenti motivi d'impugnazione:

1) Illegittimità radicale, a monte, del progetto sulla cui base è stata rilasciata la concessione edilizia, con conseguente necessità di annullamento della stessa: violazione del R.D. 11.2.1929, n. 274, e grave carenza di istruttoria da parte del Comune;

2) Illegittimità del rilascio della concessione edilizia altresì per eccesso di potere per grave difetto di istruttoria in relazione all'esame incrociato del progetto e della relativa relazione geologica/geotecnica in ordine al rapporto dei lavori previsti con le proprietà altrui, al rispetto dei confini ed alla necessità di salvaguardare le strutture edilizie preesistenti, nonché in relazione alle condizioni della scarpata di scavo;

3) Illegittimità della concessione edilizia rilasciata al Sig. Luis Georg Stuflesser anche per violazione dell'art. 70, c. 1, della Legge Provinciale 11 agosto 1997, n. 13, della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige;

4) Illegittimità del rilascio della concessione edilizia per violazione della normativa in materia di parcheggi; violazione dell'art. 70, c. 1, della Legge Provinciale 11 agosto 1997, n. 13, della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige;

5) Illegittimità del rilascio della concessione edilizia altresì per eccesso di potere per grave difetto di istruttoria in relazione alla relazione geologica/geotecnica per vizi tecnici sostanziali di quest'ultima.

Si è costituito in giudizio il controinteressato Luis Georg Stuflesser resistendo alle pretese avversarie.

Con ordinanza cautelare n. 29/2018 del 21.3.2018, ampiamente motivata in ordine alla sussistenza di consistenti elementi di fumus boni iuris, è stata accolta l'istanza di sospensiva avanzata dai ricorrenti.

In data 5.6.2019 il procuratore del signor Luis Georg Stuflesser, chiedendo a tal fine la rimessione in termini, ha depositato l'“Atto di rinuncia alla concessione edilizia”, deducendo “l'improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione, essendo la concessione edilizia impugnata venuta meno per rinuncia al relativo progetto”.

Preso atto di un tanto, parte ricorrente ha insistito perché venga dichiarata la “soccombenza virtuale del controinteressato e finanche del Comune di Ortisei” e la condanna degli stessi alle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va disposta la rimessione in termini per il deposito dell'“Atto di rinuncia alla concessione edilizia” da parte del signor Luis Georg Stuflesser.

La rinuncia del controinteressato alla concessione edilizia di cui è causa determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse in capo ai ricorrenti.

Le spese processuali, per il cui ristoro i ricorrenti insistono, vanno regolate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, da individuarsi in base alla ricognizione, pur sommaria, della fondatezza o meno dei motivi di gravame (cfr. ex multis, da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 14.11.2019, n. 7832).

Tra quelli formulati nel ricorso ritiene il Collegio che sia fondato, con portata assorbente di ogni altra censura, quello che attiene al dedotto difetto di competenza in capo al professionista (geometra) che ha elaborato il progetto posto a base dell'impugnata concessione edilizia, con conseguente illegittimità della stessa.

L'attività professionale dei geometri è disciplinata dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 “Regolamento per la professione di geometra”.

Afferma a tal riguardo consolidata giurisprudenza che è estranea alla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, atteso che si tratta di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo in via di eccezione la competenza dei geometri si estende, a norma della lett. l) dell'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929, anche alle strutture in cemento armato, purché si tratti - diversamente dal caso di specie - di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V,

13 gennaio 1999, n. 25; Cass., sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292).

Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere o da un architetto ovvero che un ingegnere o un architetto esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità (cfr. Cass., sez. 2, 26 luglio 2006, n. 17028; Cass., sez. 2, 21 marzo 2011, n. 6402; Cass., sez. 2, 2 settembre 2011, n. 18038).

Tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale così sintetizzato, il Collegio rileva come l'impugnata concessione edilizia consenta al controinteressato di eseguire l'ampliamento qualitativo e quantitativo del "Residence Sisi", mediante la realizzazione di opere che esulano dalla competenza dei geometri, come sopra definita.

Non è sufficiente a superare il dedotto vizio di incompetenza l'apposizione sul progetto medesimo, in un secondo tempo e a seguito di rimostranze, anche del timbro e della firma di un ingegnere, quest'ultimo dotato di competenza, atteso che difettano chiari e incontrovertibili elementi dai quali potersi desumere la riferibilità della progettazione in questione a tale figura professionale.

Ferma restando l'assorbente fondatezza della censura appena esaminata, si appalesano meritevoli di favorevole apprezzamento anche le ulteriori censure dedotte in giudizio, con le quali i ricorrenti fanno valere l'insufficienza dei posti auto in relazione al fabbisogno stabilito per legge con riferimento all'intervento edilizio per cui è causa ed il difetto dello studio di analisi del pericolo idrogeologico e idraulico e dello studio di verifica di compatibilità idrogeologica e idraulica ai sensi del D.P.P. n. 42/2008.

Con riguardo a dette ultime doglianze, ritiene il Collegio che il progetto di variante

nel frattempo presentato dal controinteressato - con il quale sono stati integrati i posti auto mancanti ed è stata prodotta la documentazione con l'analisi del pericolo idrogeologico e la verifica di compatibilità ai sensi del D.P.P. n. 42/2008 - non valga a superare le dedotte illegittimità del titolo edilizio originario.

Un tanto perché, da un lato, il relativo procedimento non è sfociato nel rilascio di alcun titolo edilizio in variante, dall'altro lato perché quest'ultimo, ove rilasciato, non avrebbe potuto che subire, all'esito del giudizio, la medesima sorte del titolo edilizio originario cui necessariamente accede, in quanto sua variante non sostanziale.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Accertata la soccombenza virtuale del controinteressato, il medesimo va condannato, in solido con il Comune di Ortisei, alla rifusione delle spese di lite a favore dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Condanna in solido il signor Luis Georg Stuflessner ed il Comune di Ortisei alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente nell'importo che viene liquidato in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA, oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alda Dellantonio, Presidente

Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore

Margit Falk Ebner, Consigliere

Stephan Beikircher, Consigliere

L'ESTENSORE
Terenzio Del Gaudio

IL PRESIDENTE
Alda Dellantonio

IL SEGRETARIO